



# **COMUNE DI VASANELLO**

## **Regolamento del servizio idrico in economia**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22/02/2018**

**E modificato nell'art. 6 comma 2 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/06/2022**

## Art. 1

Il Servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto dal Comune di Vasanello in economia, il quale provvede a tale servizio per mezzo degli acquedotti comunali.

## Art. 2

Le tubazioni stradali o ricadenti in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti appartengono al Comune, fermo restando che all'utente è riconosciuto il diritto di uso per l'erogazione richiesta.

Sono di proprietà privata le tubazioni dell'impianto poste tra il confine della proprietà privata e gli apparecchi di utilizzazione.

## Art. 3

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Responsabile del servizio Acquedotto che per svolgere tali mansioni si può servire del personale dipendente in via ordinaria, e di personale esterno in via straordinaria.

## Art. 4

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione della pressione dovute a causa di forza maggiore. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio dovranno autonomamente provvedere alla installazione di un autonomo impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, come nel caso di incendi o per l'esecuzione dei lavori l'erogazione può essere temporaneamente sospesa.

## Art. 5

In base all'uso vengono adottati i seguenti tipi di concessione:

- Uso Domestico;
- Uso Commerciale;
- Uso Agricolo;
- Uso Cantiere, per il quale può essere concessa una autorizzazione a tempo determinato

## Art. 6

L'utente che richiede un nuovo allacciamento/voltura deve formulare apposita domanda sui modelli predisposti dal Comune dove vengono dichiarati:

- Dati anagrafici, recapito telefonico, residenza, codice fiscale o partita IVA;
- Uso dell'acqua;
- Indirizzo della fornitura;
- Titolo del richiedente;

- Dichiarazione di accettazione e osservanza delle norme regolamentari.

La domanda presentata dal proprietario dell'immobile deve essere sottoscritta da questo, accompagnato da una marca da bollo e da il pagamento del diritto di allaccio pari a € 107,75 il quale rappresenta anche il costo di riattivazione del servizio se questo sia stato interrotto.

Colui che è proprietario di un immobile e voglia volturare l'utenza a un parente entro il secondo grado in linea retta, dovrà sottoscrivere l'apposita domanda di cui al comma 1 del presente articolo, accompagnarla con una marca da bollo e un pagamento del diritto di allaccio pari a € 7,75.

La fornitura viene rilasciata di norma al proprietario o al detentore dell'immobile, per le utenze ad uso domestico, e per le utenze ad uso commerciale, al titolare dell'esercizio a condizione che vengano accertati e attestati in sede di richiesta di allaccio/voltura:

- Il diritto al possesso o all'uso dell'immobile;
- Il possesso dei requisiti urbanistici previsti dalla legge;
- La titolarità dell'attività.

La domanda presentata dall'inquilino/possessore dovrà avere anche l'autorizzazione del proprietario. Quest'ultimo in caso di accertata irreperibilità dell'inquilino/possessore dell'immobile e intestatario del contratto di fornitura, si vedrà volturare d'ufficio l'utenza a suo nome. I nuovi consumi saranno posti a proprio carico e con addebito della voltura che sarà pari a € 150 nel caso in cui avvenga d'ufficio

Per la fornitura che vedrà come intestatario una persona deceduta, si avranno a disposizione 30 giorni per la regolarizzazione, altrimenti si provvederà alla chiusura dell'utenza con l'applicazione del bollo sul contatore.

**Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/06/2022 in:**

***“...La domanda di allaccio di una nuova utenza se presentata dal proprietario dell'immobile deve essere sottoscritta dal proprietario, se presentata dall'inquilino/possessore deve essere sottoscritta dallo stesso inquilino/possessore e dal proprietario, accompagnata da due marche da bollo da € 16,00 e dal pagamento del diritto di allaccio pari a € 107,75, e da un pagamento pari a € 25,00 per l'installazione di un nuovo contatore.***

***La domanda di voltura, se presentata dal proprietario dell'immobile deve essere sottoscritta dallo stesso, se presentata dall'inquilino/possessore deve essere sottoscritta da questo e dal proprietario dell'immobile, accompagnato da una marca da bollo da € 16,00 e dal pagamento del diritto di allaccio pari a € 25,00 il quale rappresenta anche il costo di riattivazione del servizio se questo sia stato interrotto.***

***Per gli utenti i quali hanno il contatore guasto o malfunzionante, illeggibile per il cambio devono effettuare un pagamento da € 25,00 e provvederà un operaio comunale alla sostituzione ...”***

## Art. 7

I contatori per la misurazione dell'acqua devono essere sempre collocati in luogo esterno sul muro perimetrale, e, di facile accesso per coloro che sono incaricati a rilevarne la lettura, con chiusura di protezione, purché la serratura sia universale.

Per i contatori già installati all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio

Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori per rendere agevole la lettura del contatore disponendo una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere limitata l'erogazione dell'acqua a 50 litri giornalieri per persona.

#### Art. 8

La quantità di acqua somministrata viene misurata in metri cubi, m<sup>3</sup>, e verrà rilevata mediante letture annuali, o in casi eccezionali mediante auto lettura da comunicare all'Ufficio Tributi.

Le tariffe vengono decise ogni anno attraverso apposita deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 9

L'utente che ritenga vi sia un malfunzionamento del contatore può richiedere la verifica del contatore previo versamento delle spese.

#### Art. 10

Nessuna nuova concessione può essere rilasciata agli utenti morosi e loro familiari coabitanti risultanti dal certificato di stato di famiglia, che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione, anche nel caso in cui la morosità riguardi immobili diversi da quelli per cui viene richiesta la nuova fornitura.

Nel caso in cui utenti morosi risultino titolari di altre utenze, anche in immobili diversi, l'Ufficio Tributi attraverso provvedimento del proprio Responsabile, può disporre la sospensione della fornitura fino a quando non saranno regolarizzati i pagamenti.

#### Art. 11

Trascorsi 60 giorni di calendario dalla scadenza della fattura senza che vi sia stato il pagamento, il Comune invierà al titolare del contratto mediante raccomandata, PEC o tramite notificazione del Messo Comunale la copia della fattura con il preavviso di chiusura.

Nel caso dei soggetti meno abbienti, essi, dopo essere stati individuati dalla relazione dell'Assistente sociale dell'ufficio servizi sociali, la quale effettuerà una valutazione di tutti gli aspetti economico-sociali (Valutazione ISEE, Contesto familiare), è disposta l'erogazione di un quantitativo minimo di 50 litri giornalieri per persona, considerati vitali. Sarà cura del Comune attraverso i propri addetti di installare appositi limitatori sul contatore dell'utente. Tale condizione dei soggetti meno abbienti verrà valutata di anno in anno sempre con la medesima modalità.

Nel caso in cui la morosità di un cittadino meno abbiente sia superiore alle 150,00 si può alternativamente perseguire a fronte dell'erogazione minima di 50 litri, un piano di rientro rateizzato preventivamente autorizzato dal responsabile del Settore Tributi così definito:

- Per imposti compresi tra € 150,00 e € 400,00, il debito può estinguersi in tre rate mensili oltre il primo versamento di € 50,00;
- Per importi compresi tra € 400,00 e € 800,00, il debito può essere estinto in ulteriori sei rate mensili oltre al primo versamento di € 100,00;
- Per importi compresi tra € 800,00 e € 2.000,00 il debito può essere estinto in

dieci rate mensili oltre al primo versamento di € 200,00;

- Per importi compresi oltre gli € 2.000,00 la rateizzazione verrà decisa dal Responsabile del Settore Tributi.

Con la sottoscrizione del piano di rientro il titolare del contratto accetta in maniera incondizionata di riconoscere il debito maturato, l'obbligo di pagare le rate entro le scadenze concordate nonché il fatto che un ritardo nel pagamento delle rate provocherà, senza preavviso alcuno, un distacco a cui non potrà seguire una nuova rateizzazione.

Trascorsi altri 60 giorni di calendario dal preavviso senza che sia avvenuto il pagamento è prevista la sospensione del servizio.

Il ripristino della fornitura avverrà entro le 24 ore successive una volta eseguito e accertato il pagamento. Dopo aver pagato i costi di riattivazione del servizio.

Qualora un utente non si presentasse all'ufficio Tributi per regolarizzare la propria posizione debitoria entro i 60 giorni successivi, si provvederà alla chiusura della fornitura.

#### Art. 12

I reclami per errata misurazione del contratto saranno ricalcolati se verranno presentate entro 15 giorni dal ricevimento della fattura presso l'Ufficio Tributi, altrimenti l'utente non è esonerato dal pagamento salvo eventuale rimborso da detrarsi sulle successive fatturazioni a cura del Responsabile del servizio che procederà in autotutela.

#### Art. 13

I contratti valgono un anno tacitamente rinnovabili negli anni successivi salvo disdetta effettuata per iscritto attraverso apposito modulo.

Il contratto si intende risolto:

- Per mancata voltura;
- Per disdetta;
- Per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità come da specifico art. 8;
- Nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito;
- Nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile ed utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del contratto, senza il consenso dell'intestatario.

#### Art. 14

Gli utenti dovranno sempre permettere agli operai addetti del Comune il libero accesso ai contatori.

In caso di impedimento o opposizioni ingiustificate a tali verifiche il comune può sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone notizia all'utente.

Nel caso che vengano rilevate dal personale del Comune prelievi abusivi, infrazioni o manomissioni sia dei sigilli apposti a garanzia della registrazione dei consumi, sia di quelli apposti per la chiusura, sarà dovuta dall'utente una sanzione di € 516,45, nonché la risoluzione del contratto di fornitura con conseguente calcolo del consumo da addebitare sulla base di valutazioni tecniche oggettive. Le stesse sanzioni sono applicate nel caso in cui sia constatata l'alterazione delle condutture portatrici nonché una utilizzazione per scopi diversi da quelli specificati nel contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di ricorrere agli organi giudiziari in sede penale.

#### Art. 15

Nei casi prescritti dell'art. 14 si procederà alla immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua. La fornitura sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso e il pagamento delle penali applicate.

La procedura di distacco dell'acqua deve concludersi con la chiusura e l'apposizione del sigillo da applicarsi in presenza degli operatori di Polizia Locale.

#### Art. 16

Nel caso in cui si deve adottare la sospensione dell'erogazione verrà compilato apposito verbale da parte dell'operaio addetto alla bollatura del contatore, dall'Agente di Polizia Locale che dovrà presenziare e garantire il buon svolgimento dell'operazione e dall'utente stesso.

#### Art. 17

Tutte le utenze che non risultassero iscritte a ruolo saranno iscritte d'ufficio con la contestuale emanazione di una sanzione di € 250,00, inoltre il Comune si riserva la facoltà di ricorrere agli organi giudiziari in sede penale.

#### Art. 18

Le norme del presente Regolamento, sono parte sostanziale ed integrante del contratto di fornitura del servizio idrico che si sottoscrive.

#### Art. 19

La mancata osservanza di questo Regolamento comporta una sanzione amministrativa il cui importo verrà stabilito con una determinazione del Responsabile del Servizio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e allo Statuto del contribuente L. 212 del 27-07-2000.

#### Art. 20

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento comunale precedente ed entra in vigore dalla data della sua approvazione. I contratti di concessione dell'acqua in precedenza sottoscritti dagli utenti sono da ritenersi automaticamente regolati dal presente Regolamento.